

## SCHEDA INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PER SUPERSTITI IN CASO DI CONVIVENZA (ART. 16 DEL REGOLAMENTO ATTUALE)

### Premesse per la notifica della convivenza

<p>In quali casi la CPE versa una rendita per conviventi?</p>	<p>In caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, a condizione che la CPE abbia ricevuto una notifica di convivenza e che la rendita per conviventi venga richiesta per iscritto entro tre mesi dal decesso dell'assicurato.</p>
<p>Chi può beneficiare di una rendita per conviventi?</p>	<p>Persone non coniugate e non legate in unione domestica registrata, che non hanno un rapporto di parentela ai sensi dell'art. 95 CC con l'assicurato.</p>
<p>Quando devono essere soddisfatte le premesse?</p>	<p>Al momento del decesso devono essere soddisfatte tutte le seguenti premesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il convivente ha superato il 35° anno di età e può provare di avere vissuto ininterrottamente con l'assicurato deceduto negli ultimi 5 anni prima del decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.</li> <li>- L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità ha annunciato il convivente per iscritto alla Fondazione quando era ancora in vita.</li> <li>- La Fondazione riceve una richiesta scritta entro tre mesi dal decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, con le necessarie prove allegate. Le prove possono essere, a seconda dei casi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato di stato civile</li> <li>- eventuale sentenza di divorzio</li> <li>- certificato di residenza</li> <li>- contratto di locazione o, in caso di abitazione di proprietà, estratto attuale del registro fondiario</li> <li>- se figli: atto di famiglia, per figli in formazione attestato di formazione</li> <li>- eventuali decisioni di assegnazione di un rendita</li> </ul> </li> </ul> <p>Per le suddette prove, è sufficiente inviare alla Fondazione una copia, non è necessario inoltrare i documenti originali.</p>
<p>Chi non ha diritto?</p>	<p>I conviventi di assicurati coniugati o di beneficiari di rendite di vecchiaia o d'invalidità coniugati non hanno diritto a una rendita per conviventi.</p> <p>Non sussiste il diritto anche nel caso in cui la convivenza sia durata meno di 5 anni prima del compimento di 65 anni di età dell'assicurato.</p> <p>I conviventi superstiti non hanno diritto se percepiscono già una rendita per coniugi o conviventi.</p> <p>In caso di matrimonio del convivente superstite, la rendita per conviventi si estingue e viene accordata un'indennità pari a tre rendite annuali.</p>
<p>Importo della rendita per conviventi</p>	<p>L'importo della rendita per conviventi equivale a quello della rendita per coniugi.</p>

## Come notificare la convivenza

Come procedere?

- La persona assicurata comunica al più presto la convivenza alla CPE mediante il modulo “Notifica di convivenza”.
- La persona assicurata comunica immediatamente alla CPE lo scioglimento della convivenza.
- Al momento del decesso dell'assicurato, il convivente superstite comunica il decesso con il modulo “Notifica di decesso” e allega le debite prove.

## Moduli e informazioni

Internet/datore di lavoro

Sul nostro sito Internet sotto <http://www.pke.ch> trovate moduli e schede informative. Questi documenti possono essere richiesti anche presso il datore di lavoro.